

Codice A1813B

D.D. 1 aprile 2020, n. 893

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 21/20 per "Lavori di ripristino difesa spondale nel Torrente Meletta presso la Diga dei Sola" in Comune di Carmagnola (TO). Richiedente: Comune di Carmagnola.



ATTO N. DD-A18 893

DEL 01/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 21/20 per "Lavori di ripristino difesa spondale nel Torrente Meletta presso la Diga dei Sola" in Comune di Carmagnola (TO).

Richiedente: Comune di Carmagnola.

Con nota in data 10/02/2020 prot. n. 6154 il Comune di Carmagnola, P.IVA 01562840015, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di ripristino di una difesa in sponda orografica sinistra del Torrente Meletta situata a valle della traversa denominata Diga dei Sola in Comune di Carmagnola.

Detti lavori consistono nella rimozione di una gabbionata parzialmente crollata ivi presente e nella sua sostituzione mediante esecuzione di una difesa spondale costituita da scogliera in massi ciclopici di cava parzialmente intasati con cls, avente lunghezza complessiva di 45 m e altezza massima di 5m circa misurata dal piano di fondazione.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Franco Peccia Galletto, costituiti, tra l'altro, dalla relazione generale, dalla relazione idraulica e da n. 2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Carmagnola, con Deliberazione della Giunta Comunale in data 20/12/2019 n. 330 ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n.24681 del 30/03/2010, pure diretta all'Amministrazione Comunale di Carmagnola, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma dell'art. 12 della l.r. 37/2006 e successive DD.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici.

Dall'esame degli atti progettuali l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la nota prot. n. 24681 del 30/03/2020 con la quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con prescrizioni - ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici - sui lavori previsti in progetto;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di Carmagnola all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi di redazione del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori:

1) nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- 2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.), con riferimento particolare alla struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà risultare posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- 3) l'opera di difesa spondale in progetto dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestata a monte e a valle in corrispondenza di eventuali manufatti di difesa esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno della medesima dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- 4) il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocato longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che lo stesso non determini restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dell'intervento;
- 5) i massi di cava costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a $0,60\text{m}^3$ e peso non inferiore a 17q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
- 6) il materiale litoide demaniale proveniente dai lavori di scavo per la realizzazione della difesa spondale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle sezioni di deflusso della tratta del corso d'acqua interessata dall'intervento, avendo cura di conferire allo stesso materiale sistemato lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento e consolidamento dei clasti aventi pezzatura più grossolana presenti in loco, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
- 7) i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide previsti per la realizzazione dell'opera non dovranno interessare i settori di fondo alveo che presentano condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
- 8) è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
- 9) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

10) le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11) è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

12) la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14) il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

15) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

17) dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

18) prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

19) il soggetto autorizzato dovrà attenersi ai disposti di cui all'art. 12 della l.r. 37/2006 e alle successive DD.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; dovranno essere pertanto recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora prot. n.24681 del 30/03/2020, pure diretto all'Amministrazione Comunale di Carmagnola, precedentemente richiamato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni